

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OGGETTO: Congedo per cure invalidanti art.7 del D.Lgs. N. 119/2011 al dipendente (matr.70269).

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO CHE: il dipendente di questa ASL (matr.70269), con nota prot. n. 122409 del 05/06/2025 ha chiesto di beneficiare di giorni 30 di congedo retribuito per cure , ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.n. 119/2011;

RILEVATO che L'art.7 del D.Lgs.119/2011 stabilisce che :

- I lavoratori mutilati ed invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno , anche in maniera frazionata , di congedo per cure per un periodo non superiore ai trenta giorni;
- Il congedo di cui al comma 1 e' accordato a seguito di domanda del dipendente accompagnata dalla richiesta del medico appartenente a una struttura sanitaria pubblica o convenzionata, dalla quale risulti la necessita' della cura in relazione all'infermita' invalidante riconosciuta;
- Durante il periodo di congedo , non rientrante nel periodo di comporta , il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore e' tenuto a documentare in maniera idonea le avvenute cure. In caso di trattamenti terapeutici continuativi, la giustifica delle assenze puo' essere prodotta anche con attestazione cumulativa ;

CONSIDERATO CHE il dipendente a corredo dell'istanza, ha presentato idonea certificazione di un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale dalla quale risulta la necessita' delle cure in relazione all'infermita' invalidante riconosciuta ;

VISTO il verbale, rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidita' civile competente , non allegato alla presente perche' contenente dati sensibili , nel quale si attesta l'invalidita' del 67% dando atto che non e' presente revisione;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

DI ACCOGLIERE l'istanza della dipendente (matr.70269), nota prot. n. 122409 del 05/06/2025 per la fruizione di trenta giorni di congedo retribuito per cure ai sensi dell'art.7 del D.Lsg. 119/2011,dando atto che non è presente revisione;

DI DARE ATTO che il periodo di congedo non rientra nel periodo di comporto, e che quindi , il dipendente ha diritto a percepire il trattamento che viene calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia;

DI PRECISARE che “ il dipendente e' tenuto a documentare in maniera idonea le avvenute cure. In caso di trattamenti terapeutici continuativi , la giustificazione delle assenze può essere prodotta anche con attestazione cumulativa.

DI NOTIFICARE il presente provvedimento all'interessato e al direttore di competenza.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa .

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.